

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20
16121 GENOVA
TEL: 010 553241 – FAX: 010 5532460
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it
C. F. E. P. IVA: 03022160109

Genova, 2 settembre 2011

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 13/2011

Oggetto: DL 13.05.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. “decreto sviluppo”) - Novità in materia di riscossione

Premessa

Facendo seguito alla ns. precedenti circolari in materia di novità apportate dal c.d. “decreto sviluppo”, si segnalano di seguito ulteriori novità dello stesso decreto in materia di riscossione, riguardanti in particolare:

- il fermo delle autovetture;
- l’iscrizione di ipoteca;
- l’espropriazione immobiliare;
- gli accertamenti “esecutivi”;
- la riscossione in pendenza di ricorso;
- la dilazione dei c.d. “avvisi bonari”.

Fermo delle autovetture

A seguito del ricevimento di una cartella di pagamento o di un avviso di accertamento c.d. “esecutivo”, il contribuente deve versare le somme richieste, di norma, entro il termine per il ricorso, nonostante sia stata presentata impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria.

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell’accertamento “esecutivo”, Equitalia, a tutela del credito, può disporre il fermo delle auto (c.d. “ganasce fiscali”) del contribuente, anche se, per ipotesi, l’auto fosse strumentale all’esercizio della sua attività lavorativa (si pensi ad un agente di commercio).

Il fermo viene iscritto nei registri del PRA e inibisce la circolazione del veicolo, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 731,00 a 2.928,00 euro.

Solleciti di pagamento

Prima delle innovazioni del “DL sviluppo”, il fermo del veicolo non doveva essere comunicato preventivamente al contribuente, anche se, per effetto di una prassi consolidata, Equitalia inviava sempre un preavviso contenente l’indicazione che, se il credito non fosse stato adempiuto entro 20 giorni dal preavviso stesso, sarebbe stato disposto il fermo.

Ora, il “DL sviluppo” impone che, per la riscossione dei debiti di importo fino a 2.000,00 euro, Equitalia debba, prima di disporre ogni azione cautelare (quindi in primo luogo il fermo dell’autovettura), inviare due solleciti di pagamento, il secondo dei quali deve essere inviato decorsi almeno sei mesi dal primo.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Pertanto, per i debiti fino a 2.000,00 euro, i contribuenti, nonostante l'inadempienza al versamento delle somme, non subiranno più il fermo delle auto in via immediata, in quanto sarà necessaria la notifica dei suddetti due solleciti di pagamento.

Spese di cancellazione del fermo dal PRA

La cancellazione del fermo delle autovetture, ad esempio per effetto di revoca da parte dell'Agente della Riscossione, non comporta il pagamento di alcuna spesa, né a favore di Equitalia né a favore del PRA.

Ipoteca esattoriale

A tutela del credito riscosso mediante la cartella di pagamento o l'accertamento "esecutivo", Equitalia, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o 90 giorni dalla notifica dell'accertamento, può iscrivere ipoteca esattoriale sui beni del contribuente.

Il "DL sviluppo" introduce disposizioni strumentali a comunicare preventivamente al contribuente l'iscrizione dell'ipoteca e a limitarne l'ambito di applicazione.

Comunicazione preventiva

Prima del "DL sviluppo", il contribuente veniva reso edotto dell'ipoteca dopo la sua iscrizione, con conseguente limitazione della tutela: infatti, l'eventuale ricorso al giudice per l'annullamento della stessa non poteva inibirne l'adozione, essendo successivo. Talvolta, accadeva addirittura che al contribuente non venisse inviata alcuna comunicazione e che egli venisse a conoscenza dell'ipoteca, ad esempio, nelle more delle trattative per un'eventuale cessione dell'immobile.

Ora, di ogni ipoteca esattoriale (a prescindere dall'importo) deve essere data comunicazione preventiva al contribuente, e detta comunicazione conterrà l'intimazione al pagamento delle somme entro 30 giorni, pena, appunto, l'iscrizione ipotecaria.

Limite di 8.000,00 euro

Resta fermo, come già previsto prima del "DL sviluppo", che l'ipoteca esattoriale non può essere iscritta quando il credito da riscuotere è complessivamente inferiore a 8.000,00 euro.

Immobile adibito ad abitazione principale

Vengono introdotti ulteriori limiti all'iscrizione dell'ipoteca nel caso in cui l'immobile da ipotecare costituisca l'abitazione principale del contribuente.

Viene, infatti, previsto che l'ipoteca non può essere iscritta per i crediti di importo complessivo inferiore a 20.000,00 euro, se ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- l'immobile costituisce l'abitazione principale del contribuente;
- il credito su cui l'ipoteca si fonda è contestato o ancora contestabile dinanzi all'autorità giudiziaria.

Pertanto, l'abitazione principale del contribuente non può essere ipotecata se, ad esempio, la cartella di pagamento (con cui sono richieste somme inferiori a 20.000,00 euro) è stata impugnata in Commissione tributaria, anche se gli importi non sono stati versati nei termini.

Espropriazione immobiliare

Gli stessi limiti previsti per l'ipoteca sono applicabili anche per l'espropriazione immobiliare, cioè per il pignoramento.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Pertanto, gli immobili del contribuente non possono essere pignorati se il credito da riscuotere:

- non supera complessivamente gli 8.000,00 euro;
- non supera complessivamente i 20.000,00 euro e ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
 - il credito è contestato o contestabile dinanzi all'autorità giudiziaria;
 - l'immobile costituisce l'abitazione principale del contribuente.

Accertamenti “esecutivi”

A decorrere dagli avvisi di accertamento emessi dal prossimo 1.10.2011, non ci sarà più, successivamente a tale atto, la cartella di pagamento, anche se ciò vale solo per le imposte sui redditi (IRPEF/IRES), l'IVA e l'IRAP.

In tal caso, gli importi contestati dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere versati entro il termine per il ricorso, quindi, di regola, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, mentre nel sistema previgente occorre attendere la cartella di pagamento.

Per effetto delle modifiche apportate dal “DL sviluppo”, l'esecuzione forzata (quindi solo il pignoramento, non le misure cautelari quali i fermi e le ipoteche) è sospesa per un periodo di 180 giorni decorrenti dall'affidamento in carico del credito ad Equitalia (che avviene, nella maggior parte delle ipotesi, decorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto). La sospensione, tuttavia, non opera se Equitalia, successivamente alla “ricezione” del credito, venga a conoscenza di elementi idonei ad integrare il fondato pericolo per il pregiudizio della riscossione.

Riepilogando, ne deriva che:

- all'atto della ricezione dell'accertamento il contribuente può presentare ricorso con contestuale richiesta di sospensiva;
- in ogni caso (a quanto pare anche a prescindere dalla presentazione del ricorso) la sola esecuzione (quindi il pignoramento) viene sospesa per 180 giorni dall'affidamento del credito a Equitalia, quindi, salvo cause di sospensione dei termini per il ricorso, dalla notifica dell'accertamento l'esecuzione è sospesa per 270 giorni;
- se, successivamente all'affidamento del credito, emergono elementi integranti il fondato pericolo per la riscossione, la sospensione dell'esecuzione viene meno;
- quanto esposto non opera per fermi e ipoteche, che, in costanza delle disposizioni di legge, potranno essere adottati decorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto, a meno che, entro tale termine, il giudice non abbia già concesso la sospensione giudiziale.

Riscossione in pendenza di ricorso

Il “DL sviluppo” ha previsto che, per le imposte sui redditi (IRPEF/IRES), l'IVA e l'IRAP, le somme richieste mediante avviso di accertamento possono essere riscosse, se è presentato ricorso, nella misura di un terzo.

Prima della modifica, in tale situazione, gli importi potevano essere riscossi per la metà del loro ammontare.

Dilazione dei c.d. “avvisi bonari”

L'art. 3bis del D.Lgs. 462/97 disciplina la rateazione degli importi scaturenti dalle liquidazioni automatiche/controlli formali delle dichiarazioni, all'atto della ricezione della “comunicazione bonaria”.

Il “DL Sviluppo” modifica tale norma rendendo più agevole la dilazione degli “avvisi bonari”, nello specifico prevedendo che:

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

- la rateazione potrà avvenire a prescindere dall'importo senza la dimostrazione del temporaneo stato di difficoltà economica (detto requisito era in precedenza richiesto per le somme fino a 2.000 euro e, sempre in tale situazione, era necessario presentare un'apposita istanza);
- la garanzia sarà necessaria solo se le rate successive alla prima saranno nel complesso superiori a 50.000 euro (prima la garanzia era necessaria se l'intera somma da dilazionare era superiore a 50.0000 euro);
- l'entità della garanzia dovrà essere parametrata al totale delle somme dovute, comprese quelle relative alle sanzioni in misura piena, dedotto, però, l'importo della prima rata.

Viene poi specificato che le rate possono anche essere di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.

In conclusione, ora la rateazione degli avvisi bonari potrà avvenire:

- in un massimo di 6 rate trimestrali, se le somme sono di importo fino a 5.000 euro;
- in un numero massimo di 20 rate trimestrali, se le somme sono di importo superiore a 5.000 euro;
- previa prestazione della garanzia fideiussoria o ipotecaria, se le rate successive alla prima sono nel complesso superiori a 50.000 euro.

* * * *

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Tributario Societario